



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza

Il Tribunale ordinario di Massa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Prudente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario portante n. 59/2025 R.G.P.U.
e nel sub-procedimento n. 59-1/2025 R.G.P.U.

PROMOSSO DA

Romina DELUCCHI

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della **Liquidazione controllata** del patrimonio depositato in data **21.05.2025** dalla **medesima parte debitrice sovraindebitata**, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti e i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi,

Esaminate le risultanze delle informative richiamate nella Relazione Particolareggiata OCC **DOTT. PAOLA TONGIANI E DOTT. SIMONE GUIDO PELLICCIA**.

Udita la relazione del Giudice Delegato

OSSERVA

Competenza territoriale.

L'accertamento della competenza territoriale richiede una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

L'art. 270, rubricato "**Apertura della liquidazione controllata**", C.C.I.I. (**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** di cui al Decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14 s.m.i., tra cui, segnatamente, da ultimo, il Correttivo di cui al D.lgs. 13 Settembre 2024, n. 136, entrato in vigore in data 28.09.2024), dispone testualmente quanto segue:

"1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati di presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata".

L'art. 268 CCII, rubricato "**Liquidazione controllata**", dispone testualmente quanto segue:

*"1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al **tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2**, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni".*

L'art. 27 CCII dispone testualmente quanto segue:

Comma secondo:

*"Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il **tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali**".*

Comma terzo:

*"Il **centro degli interessi principali del debitore** si presume coincidente:*

*b) per la **persona fisica non esercente attività d'impresa**, con la **residenza o il domicilio** e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita (...)"*

L'art. 28 CCII ha, successivamente all'ultimo **Correttivo di cui dal D.lgs. 13 Settembre 2024, n. 136, entrato in vigore in data 28.09.2024**, il seguente tenore letterale:

*"1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale **o controllata**".*

Dal quadro normativo sopra ricostruito discende che, sebbene l'art. 268 CCII richiami solamente l'art. 27 CCII, non contenendo un rinvio espresso anche all'art. 28 CCII, tuttavia, dopo il Correttivo entrato in vigore il 28.09.2025, l'art. 28 CCII, nel testo normativo novellato, contempla espressamente l'estensione del proprio campo di applicazione anche alla procedura della liquidazione controllata.

Tanto premesso in diritto, si osserva in fatto quanto segue.

La parte ricorrente, nel ricorso deduce:

- di agire in giudizio non come imprenditore bensì come mera *"persona fisica non esercente attività d'impresa"*
- di essere **"residente in"**.

Dalla disamina dei documenti allegati al Ricorso si legge quanto segue:

- Il certificato anagrafico di stato di famiglia (All. 08), emesso in data **20.04.2024** dal Comune *"certifica che nell'anagrafe nazionale della popolazione residente all'indirizzo (...) COMUNE risulta iscritta la seguente famiglia: Cognome **DELUCCHI** Nome **ROMINA NATA IL***

La ricorrente risulta dunque residente nel territorio del Circondario rientrante nella competenza territoriale di questo Tribunale da oltre un anno prima della data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.

Non risultano intervenuti spostamenti della residenza anagrafica, quale principale indice sintomatico della ubicazione del centro degli interessi principali del debitore, nel periodo contemplato dall'art. 28 (giuridicamente non incidenti sulla competenza territoriale) né tali da incidere sulla competenza territoriale.

Per concludere in punto di competenza territoriale, il Collegio, per le ragioni di fatto e di diritto sopra specificate, ne ritiene la sussistenza.

Per quanto riguarda gli ulteriori presupposti, si osserva ulteriormente quanto segue.

- Sussiste la legittimazione della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del **sovraindebitamento** codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente-debitrice.

La nozione giuridica di **"sovraindebitamento"** presuppone a sua volta le nozioni di:

"crisi": *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"* [art. 2, comma 1°, lettera a) CCII];

“insolvenza”: *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* [art. 2, comma 1°, lettera b) CCII].

Nella relazione particolareggiata OCC si legge quanto segue:

- La parte ricorrente è intestataria di alcuni terreni, ivi specificati, che mette a disposizione dei creditori concorsuali nella liquidazione controllata di cui domanda l'apertura;
- La parte ricorrente non risulta proprietaria di altri beni immobili o mobili registrati;
- Ha ricevuto, dal marito della sorella, in comodato d'uso gratuito, l'autoveicolo che utilizza (di cui pertanto non è proprietaria e su cui non ha alcun diritto reale minore di godimento);
- È titolare di una carta prepagata e di un conto corrente postale specificati nella relazione particolareggiata;
- Mette a disposizione una quota dei redditi di lavoro di cui propone la quantificazione (ma che dovrà essere esattamente determinata immediatamente dopo l'apertura della liquidazione controllata);
- Nella relazione particolareggiata si legge che parte ricorrente ha percepito i seguenti redditi lordi totali negli ultimi tre anni:
Euro 21.457,35 nel 2023, 22.166,74 nel 2022 e 19.546,73 nel 2021.

Il Passivo.

Il passivo totale, rettificato dall'OCC, indicato nella Relazione particolareggiata è pari ad Euro **133.741,22**.

Tali valutazioni contenute nella Relazione particolareggiata in relazione alla quota di reddito necessaria per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare sono in questa sede richiamate al solo scopo di prendere atto che può sussistere un margine per la devoluzione alla procedura e dunque alla massa dei creditori di una quota dei redditi del debitore sovraindebitato, salvo quanto di seguito precisato.

Si osserva, più nel dettaglio, come la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non debba essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII; la decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava proprio dal tenore letterale dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII che si riferisce espressamente al giudice e non al tribunale.

Tanto appurato, appare sicuramente opportuno che, una volta aperta la procedura, il **Liquidatore giudiziale** provveda ad inoltrare tempestivamente specifica istanza al G.D., reputandosi come il soggetto legittimato in tal senso sia direttamente il **Liquidatore**, al fine di formulare istanze che siano quanto più possibile complete e corredate delle informazioni e della documentazione necessaria.

L'OCC ha espresso un giudizio di attendibilità e completezza della documentazione prodotta.

L'OCC ha concluso esprimendo una valutazione favorevole su:

- **Corretta individuazione delle cause dell'indebitamento;**
- **Diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.**

A quest'ultimo proposito, si evidenzia che l'indebitamento è ricondotto essenzialmente ai seguenti fattori con-causali concorrenti:

- La separazione ed il divorzio dal marito presso la cui impresa (negozio di vendita artigianato in Sestri Levante) prestava attività lavorativa gratuita;
 - Nel 2004, attraverso impresa individuale intestata esclusivamente alla parte ricorrente, i coniugi presero in gestione il Centro sportivo del Comune di
 - Nel 2007 i coniugi, tramite la medesima impresa individuale intestata esclusivamente alla ricorrente, presero in gestione
 - Nel 2013 interveniva sentenza di separazione giudiziale dei coniugi;
 - Nel 2023 era pronunciata **sentenza di "divorzio"**;
 - **L'impresa individuale intestata a parte ricorrente era cancellata in data 10.01.2014** (doc. All. 19 alla Relazione particolareggiata: *"Camere di Commercio d'Italia, Registro Imprese, Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Scheda persona completa"*);
 - **Successivamente** parte ricorrente svolgeva "piccoli lavori a tempo determinato come dipendente";
 - **Nel 2016**
- ;
- **Dal 2020 aveva accesso alla professione di insegnante primaria con incarichi a tempo determinato con rinnovi annuali.**

Atti straordinaria amministrazione ultimi compiuti negli ultimi 5 anni:

Nella relazione particolareggiata si legge che parte debitrice *"non ha compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni"*

• Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Preciso che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.

L'art. 270, comma secondo, lettera b), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i. (tra cui da ultimo il D.lgs. 13.09.2024, n. 136), recante il **"Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"** nel testo attualmente vigente; risultante dalle modificazioni introdotte dal **Correttivo recato dal D.lgs. 136/2024**, ha il seguente tenore letterale:

"Con la sentenza il tribunale: (...) b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In quest'ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale".

In particolare, viene anzitutto in considerazione la disciplina transitoria e dell'entrata in vigore del Correttivo:

Art. 56 del D.lgs. 136/2024 (*Entrata in vigore e disciplina transitoria*):

"1. Il presente decreto entra in vigore **il giorno successivo** alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (...)

4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, **liquidazione controllata** e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria **pendenti alla data della sua entrata in vigore** e a quelli instaurati o aperti successivamente". (enfasi aggiunta).

Il Correttivo risulta dunque entrato in vigore in data **(sabato) 28 settembre 2024** e risulta applicabile a procedure pendenti a quella data, come la presente.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Massa, Settore civile, Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza:

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di **Romina DELUCCHI**,

NOMINA quale Giudice Delegato il Dr. Alessandro Pellegri;

NOMINA quale **Liquidatore giudiziale un organo composto dai seguenti professionisti:**

- **DOTT. PAOLA TONGIANI** iscritta all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Massa Carrara al n. 312 Sez. A e al Registro dei Revisori legali nonché all'O.C.C. di Massa Carrara istituito presso l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Massa Carrara;
- **DOTT. SIMONE GUIDO PELLICIA** iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Massa Carrara al n. 333 Sez. A e al Registro dei Revisori legali nonché all'O.C.C. di Massa Carrara istituito presso l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Massa Carrara;

MANDA al liquidatore giudiziale di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'articolo 268, comma 4, lettera b. (a tale fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alla capacità reddituale dell'intera famiglia del debitore sovrindebitato);

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori, risultanti dall'Elenco depositato, termine, a pena di inammissibilità, fino a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.); con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA al debitore e ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DICHIARA, a norma dell'art. 270 comma quinto CCII (che rinvia agli artt. 150 e 151 CCII), che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di

creditori aventi titolo o causa anteriore e che, a norma dell'art. 143 CCII richiamato dall'art. 270 comma quinto CCII, l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo in relazione alle cause pendenti e che, a norma di tale disposizione, *"il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quanto l'interruzione viene dichiarata dal giudice"*.

DISPONE l'inserimento, a cura del Liquidatore, della presente sentenza nel sito *Internet* del Tribunale.

DISPONE CHE la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione e che sia **trascritta** sui beni **immobili** (ed eventuali beni mobili registrati che risultassero all'esito degli accertamenti del Liquidatore) intestati a parte ricorrente.

DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.

DISPONE CHE il Liquidatore, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, ex art. 275 CCII, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, relazioni periodiche sullo stato della procedura.

DISPONE che il Liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione, una relazione finalizzata all'eventuale esdebitazione di diritto del debitore di cui all'art. 282 CCII, relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione;

DISPONE che il Liquidatore depositi, terminata la liquidazione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione del compenso;

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

DISPONE che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno **17.06.2025**.

Il Presidente del Tribunale e del Collegio
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli

Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Pellegrini

